

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 16/05/2024

FATTO

In data 27/04/2017, la parte ricorrente stipulava un contratto di prestito n.***244 per un montante lordo finanziato di euro 36.120,00, da rimborsare in 120 rate di euro 301,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 3.070,20 per commissioni di intermediazione creditizia e di euro 300,00 per spese di istruttoria. Il ricorrente, ottenuto il conteggio estintivo del finanziamento nel 2021, ha estinto il contratto allo scadere della 48 rata e ha ricevuto dall'intermediario rimborsi per euro 1.310,43, con riferimento alle commissioni di intermediazione creditizia e alle spese di istruttoria.

Nella stessa data del 27/04/2017 parte ricorrente stipula un ulteriore contratto di prestito n.***251, sempre con l'intermediario resistente, per un montante lordo finanziato di euro 45.120,00, da rimborsare in 120 rate di euro 376,00 ciascuna, mediante delegazione di pagamento a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 3.835,20 per commissioni di intermediazione creditizia e di euro 300,00 per spese di istruttoria. Il ricorrente, ottenuto il



conteggio estintivo del finanziamento nel 2022, ha estinto tale finanziamento allo scadere della 59 rata.

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 711,69 per il contratto ***244 e di euro 2.102,06 per il contratto***251 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrelevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. In merito agli oneri di distribuzione eccepisce altresì che trattasi di una commissione corrisposta ad un intermediario del credito regolarmente fatturata da quest'ultimo. Parte resistente ribadisce che gli schemi contrattuali sulla struttura delle commissioni e sulla loro rimborsabilità, sottoscritti dal ricorrente, sono del tutto trasparenti e in linea con quanto fissato all'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50 ancora in vigore. Richiama la sentenza Lexitor e gli effetti della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 09/02/2023 nella causa C-555/21. Precisa, pertanto, che seppur intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la stessa ha riguardato solo l'interpretazione del vecchio art. 125-sexies TUB, restando tutt'ora in vigore l'art. 6 bis, comma 3, lett. B) del DPR n. 180/1950, che è applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata ed ha mantenuto inalterata la distinzione tra oneri up front e recurring con l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito.

DIRITTO

1) I contratti sono stati stipulati in data 27/04/2017.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

2) Il contratto n. ***244, stipulato in data 27/04/2017, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi si ritiene avere natura up front le provvigioni all'intermediario del credito in quanto appare dal modulo SECCI l'intervento di un agente in attività finanziaria che ha fatturato i costi di intermediazione limitati alla fase del perfezionamento del contratto di finanziamento . Medesima natura up front si ritiene avere la voce costi di istruttoria in quanto remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda non meriti di essere accolta per esiguità degli importi alla luce del prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,88%						
Commissioni di istruttoria				300,00 €	Up front	Curva degli interessi	116,64 €	116,68 €	-0,04 €
Provvigioni intermediario del credito				3.070,20 €	Up front	Curva degli interessi	1.193,69 €	1.193,75 €	-0,06 €
Totale									-0,10 €

3) Con riferimento al contratto n. ***251, stipulato in data 27/04/2017, e estinto in corrispondenza della rata n.59, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi si ritiene avere natura up front le provvigioni all'intermediario del credito in quanto appare dal modulo SECCI l'intervento di un agente in attività finanziaria che ha fatturato i costi di intermediazione limitati alla fase del perfezionamento del contratto di finanziamento. Medesima natura up front si ritiene avere la voce costi di istruttoria in quanto remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto.

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	59	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	61	TAN	6,55%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	28,74%						
Commissioni di istruttoria				300,00 €	Up front	Curva degli interessi	86,22 €		86,22 €
Provvigioni all'intermediario del credito				3.835,20 €	Up front	Curva degli interessi	1.102,24 €		1.102,24 €
Totale									1.188,46 €

4) La richiesta di rimborso delle quote insolite non può essere accolta per assenza di alcun elemento a riprova del dell'addebito relativo. In particolare parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di €1.188,46, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.188,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI